

## **TI\_GERICHTE 11.2009.66 vom 28. Dezember 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-12-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2009.66](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2009.66)

FR: TI\_GERICHTE 11.2009.66 du 28 décembre 2012

IT: TI\_GERICHTE 11.2009.66 del 28 dicembre 2012

### **Regeste**

Protezione dell'unione coniugale: Disciplina delle relazioni personali tra padre e figli, contributi di mantenimento, blocco del registro fondiario. Assistenza giudiziaria: nozione di indigenza. Disciplina delle relazioni personali tra padre e figli, contributi di mantenimento, blocco del registro

### **Volltext**

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2012 11.2009.66

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2012 11.2009.66

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2012 11.2009.66

Protezione dell'unione coniugale: Disciplina delle relazioni personali tra padre e figli, contributi di mantenimento, blocco del registro fondiario. Assistenza giudiziaria: nozione di indigenza. Disciplina delle relazioni personali tra padre e figli, contributi di mantenimento, blocco del registro

Incarto n. 11.2009.66 Lugano 28 dicembre 2012 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio segretaria: Chietti Soldati, vicecancelliera sedente per statuire nella causa DI.2008.827 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 giugno 2008 da AP 1 (patrocinato dall ' avv. PA 1) contro AO 1 , (patrocinata da PA 2) e nella causa DI.2008.846 (protezione dell'unione coniugale) della medesima Pretura promossa con istanza del 3 luglio 2008 da AO 1 contro AP 1; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l ' appello del 20 aprile 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 aprile 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6; 2. Se dev'essere accolto il contestuale ricorso di AP 1 contro il diniego dell'assistenza giudiziaria deciso dal Pretore nella sentenza stessa; 3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. AP 1 (1968), cittadino italiano, e AO 1 (1975) hanno contratto matrimonio a \_\_\_\_\_ il 28 novembre 2002. La sposa era già madre di G \_\_\_\_\_ (nata il 2 agosto 2001), che AP 1 ha riconosciuto davanti all ' ufficiale di stato civile di \_\_\_\_\_. Il 21 luglio 2004 è nato F \_\_\_\_\_. Il marito ha lavorato nel settore del commercio navale, prima per un'azienda di famiglia e poi a \_\_\_\_\_, e dal luglio del 2007 al marzo del 2008 è stato direttore commerciale della \_\_\_\_\_ SA di \_\_\_\_\_ (ora fallita). Licenziato, è rimasto senza occupazione. La moglie, impiegata di commercio, durante il matrimonio ha lavorato solo sporadicamente. Non è chiaro quando i coniugi si sono separati: AO 1 ha dichiarato di avere lasciato la villa di \_\_\_\_\_ (particella n. 613 RFD di \_\_\_\_\_, sezione di \_\_\_\_\_, proprietà del marito) ai primi di settembre del 2008 per sistemarsi insieme con i figli a \_\_\_\_\_. Secondo il marito invece la separazione è intervenuta già ai primi di luglio del 2008. Sta di fatto che nell ' ottobre del

2008 AP 1 si è trasferito a \_\_\_\_\_, dove ha avviato una collaborazione nel campo della consulenza commerciale, di marketing, analisi e ricerca di mercato con la \_\_\_\_\_, attiva “nel settore delle comunicazioni e rilevazioni ambientali mediante impiego di apparecchiature e tecnologie elettroniche avanzate”. B. Nel frattempo, il 30 giugno 2008 AP 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a tutela dell'unione coniugale, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di essere autorizzato a vivere separato, di attribuirgli l'alloggio coniugale, di affidare i figli alla madre (riservato un suo diritto di visita minimo ogni quindici giorni, dal venerdì alle ore 19 fino a domenica alle ore 19, più due settimane consecutive durante l'estate e una settimana alternativamente a Natale e carnevale), senza offrire contributi di mantenimento. Con un'istanza del 3 luglio 2008 AO 1 ha chiesto a sua volta l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli, un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per sé e uno di fr. 1000.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi), come pure l'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. 613 (alloggio coniugale). Alla discussione del 17 luglio 2008 sulle due istanze i coniugi hanno confermato le loro posizioni. L'istruttoria è cominciata immediatamente. C. Con decreto cautelare emesso il 26 settembre 2008 “nelle more istruttorie” il Pretore ha disposto il blocco del registro fondiario sulla particella n. 613. Terminata l'assunzione delle prove, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 19 gennaio 2009 AP 1 ha ribadito le domande iniziali. Nel proprio, del 30 dicembre 2008, AO 1 ha fatto altrettanto. Il 12 febbraio 2009 l'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano ha invitato l'ufficiale del registro fondiario ad annotare un'altra restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. 613 in seguito a un pignoramento di fr. 1 063 457.55 con interessi e spese ottenuto da \_\_\_\_\_, padre di AP 1. D. Statuendo con sentenza del 9 aprile 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha affidato i figli alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre (un fine settimana su due, “indicativamente dal venerdì alle ore 18 fino alla domenica indicativamente alle ore 18”, più una sera infrasettimanale con cena, una settimana a Natale, tre settimane durante l'estate, una settimana alternativamente a Pasqua e carnevale, il tutto con “regolari contatti telefonici”), ha condannato AP 1 a versare dal 1° luglio 2008 un contributo alimentare di fr. 1825.– mensili per la moglie, uno di fr. 800.– mensili per G \_\_\_\_\_ e uno di fr. 660.– mensili per F \_\_\_\_\_ (assegni familiari non compresi) e ha confermato il blocco del registro fondiario sulla particella n. 613. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state addebitate solidalmente alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. L'assistenza giudiziaria postulata dal marito è stata respinta. E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 aprile 2009 nel quale chiede che il diritto di visita sia disciplinato come da lui proposto nell'istanza del 30 giugno 2008, che sia revocato il blocco del registro fondiario sulla particella n. 613 e che sia soppresso qualsiasi contributo alimentare a suo carico. Nel memoriale egli sollecita altresì il beneficio dell'assistenza giudiziaria in prima sede, censurando il diniego del Pretore. Con osservazioni del 14 maggio 2009 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello e con appello adesivo insta per un diverso riparto degli oneri processuali e delle ripetibili. L'appello adesivo è stato stralciato dai ruoli da questa Camera con decreto del 19 giugno 2009 per tardivo versamento dell'anticipo. F. In esito all'esecuzione promossa da \_\_\_\_\_ nei confronti del figlio, \_\_\_\_\_ si è aggiudicata il 22 giugno 2010 la particella n. 613 ai pubblici incanti ed è stata iscritta dal 27 luglio 2010 come proprietaria dell'immobile nel registro fondiario. Il blocco gravante la

particella è stato cancellato. Considerando in diritto:

I. Sulla protezione dell'unione coniugale 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) erano trattate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La decisione del Pretore era appellabile entro 10 giorni. In concreto la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore del marito il 10 aprile 2009. Consegnata alla posta l'ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile. 2. Rievocate diffusamente le vicissitudini familiari che hanno condotto alla protezione dell'unione coniugale (punti 1 a 4), l'appellante chiede anzitutto che il suo diritto di visita sia disciplinato come da lui proposto nell'istanza del 30 giugno 2008. Egli ricorda di vivere a \_\_\_\_\_ e di beneficiare solo di quattro settimane di vacanza l'anno, ciò che non gli consente – suo malgrado – di esercitare le relazioni personali (più estese) fissate dal Pretore, con il rischio poi di sentirsi rimproverare inadempienze (appello, punto 5). Si tratta di timori infondati. È vero che la disciplina di un diritto di visita va fissata tenendo conto del tempo a disposizione del genitore non affidatario, oltre che di quello a disposizione del figlio (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4<sup>a</sup> edizione, n. 71 ad art. 273 CC). È vero altresì che il diritto di visita non compete solo al genitore nei confronti del figlio, ma anche al figlio nei confronti del genitore (Leuba in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 273). Comunque sia, in una procedura matrimoniale (protezione dell'unione coniugale, separazione, divorzio) le relazioni personali sono regolate in funzione del bene del figlio, indipendentemente dalla questione di sapere se il genitore intenda o non intenda esercitarle (Leuba, op. cit., n. 10 ad art. 273 CC). Nella fattispecie il bene dei figli non imponeva di restringere il diritto di visita, scostandosi da quanto la giurisprudenza ticinese riconosce abitualmente – in linea di principio – a un genitore non affidatario nei confronti di ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Tanto meno ove si consideri che in prima sede i coniugi si erano accordati perché AP 1 beneficiasse del “più ampio diritto alle relazioni personali” (verbale del 17 luglio 2008, pag. 2 in alto), al punto che il Pretore non ha nemmeno motivato la regolamentazione prevista nel dispositivo della sentenza impugnata. Né appellante pretende – per avventura – che la disciplina adottata dal primo giudice non risponda al bene dei figli. Sostiene che i suoi impegni di lavoro a \_\_\_\_\_ non gli consentono di usufruire pienamente di quanto il Pretore gli ha concesso (a cominciare dal giorno di visita infrasettimanale), ma ciò non è un motivo per limitare gli incontri. D'altro lato, nulla può rimproverarsi a un genitore che per ragioni professionali non sia oggettivamente in grado di esercitare tutte le relazioni personali cui avrebbe diritto. Le preoccupazioni manifestate dall'appellante per eventuali biasimi cadono quindi nel vuoto. 3. L'appellante contesta il reddito ipotetico di fr. 6000.– netti mensili imputatogli dal Pretore. Questi ha fondato tale valutazione sulla giovane età e la buona salute di lui, sulla sua perfetta padronanza dell'inglese, sulla formazione professionale completa, sulle funzioni dirigenziali svolte in passato, sui buoni guadagni conseguiti fra il 2004 e il 2006 (mai meno di fr. 6600.– netti mensili), come pure sul fatto che l'interessato potrebbe cumulare allo stipendio potenziale di fr. 4000.– mensili il reddito locativo conseguibile trasferendosi in un alloggio più modesto e appigionando la villa di \_\_\_\_\_ per fr. 2000.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante eccepisce che l'apprezzamento del Pretore non è sostenibile perché negli ultimi quattro anni egli non ha mai guadagnato più di fr. 4000.– lordi mensili e perché la \_\_\_\_\_ gli versa appena fr. 2500.– mensili. Pur essendosi adoperato per trovare occupazioni meglio retribuite – egli soggiunge – i suoi sforzi sono

rimasti infruttuosi, il settore della nautica privata permettendo “pochissimi sbocchi professionali, soprattutto con l'agghiacciante situazione economica attuale” (memoriale, pag. 7 in fondo). Quanto alla villa di \_\_\_\_\_, l'appellante reputa impossibile conseguire un reddito locativo, lo stabile essendo pignorato e passibile di realizzazione in ogni momento. a) Dagli atti non si desume con chiarezza – come detto – se i coniugi si siano separati già nel luglio o solo nel settembre del 2008: la prima versione è quella del marito (appello, punto 4), la seconda quella della moglie (verbale del 26 settembre 2008, pag. 3 a metà, risposte supplementari al Pretore). Si desume invece che l'appellante era stato licenziato per la fine di marzo 2008 dalla \_\_\_\_\_ (ora fallita: FUSC n. 23 del 4 febbraio 2009, pag. 20), presso la quale lavorava come direttore commerciale dal luglio del 2007, guadagnando circa fr. 3900.– lordi mensili (assegni familiari non compresi). A tale stipendio si aggiungevano le provvigioni (complessivi fr. 7964.20 tra il gennaio e il marzo del 2008, pari a oltre fr. 2500.– mensili: precetto esecutivo del 3 aprile 2008 [doc. Z]; verbale del 17 luglio 2008, pag. 4). Ciò posto, il reddito di fr. 4000.– netti mensili stimato dal Pretore era senz'altro alla sua portata. Certo, dall'aprile al settembre del 2008 l'appellante è rimasto senza lavoro, finché nell'ottobre del 2008 ha avviato la nota collaborazione con la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, che gli versa € 2500.– mensili (doc. FFF allegato al verbale del 28 ottobre 2008). Tale retribuzione è nettamente inferiore tuttavia alla sua capacità di guadagno, senza ch'egli risulti avere compiuto adeguati sforzi per ricuperarla appieno. Non solo le richieste d'impiego da lui esibite al Pretore riguardano solo il periodo da maggio a giugno del 2008, ma nei suoi confronti consta essere stata emessa dall'Ufficio regionale di collocamento anche una sanzione di quattro giorni per mancate ricerche (nel fascicolo “richiamo II”, lettera 21 luglio 2008 di \_\_\_\_\_). Su questo punto l'appello è destituito perciò di consistenza. b) Per quanto riguarda il reddito locativo della villa ad \_\_\_\_\_ l'appellante fa valere a ragione, per contro, che la previsione del Pretore non resisteva alla critica. E non perché lo stabile non potesse essere appigionato a terzi, ove appena si consideri che nel luglio del 2008 la finanziaria \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ era pronta a pagare un canone di ben fr. 6000.– mensili (doc. GG), ma perché non è escluso – come si è visto – che fino all'inizio di settembre del 2008 la villa fosse ancora occupata dalla famiglia (verbale del 26 settembre 2008, pag. 3 a metà). Dall'ottobre del 2008 l'edificio poteva invero, di per sé, essere messo sul mercato dell'alloggio (e AP 1 si era impegnato a trovare un conduttore: verbale del 26 settembre 2008, pag. 3 in fondo). La fruibilità dello stabile tuttavia era precaria, poiché nei confronti dell'appellante pendeva l'esecuzione di fr. 993 270.– con interessi promossa dal padre il 15 luglio 2008 (sopra, lett. C), tanto che il fondo è finito il 22 giugno 2010 ai pubblici incanti ed è stato acquistato da \_\_\_\_\_ (sopra, lett. F). Per di più, la banca pignoratizia avrebbe preteso la cessione delle pigioni fino a concorrenza degli oneri ipotecari di fr. 4000.– mensili pagati da \_\_\_\_\_ (doc. EEE: lettera 27 ottobre 2008 della \_\_\_\_\_ acclusa al verbale del 28 ottobre 2008). Il reddito locativo di fr. 2000.– stimato dal Pretore (dal luglio del 2008) appariva quindi aleatorio. In proposito l'appello si rivela provvisto di buon diritto, nel senso che il reddito potenziale di AP 1 va accertato in fr. 4000.– netti mensili. 4. Afferma l'appellante che il suo fabbisogno minimo non è di soli fr. 2715.– mensili, come ha accertato il Pretore (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1000.–, spese accessorie fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 260.40, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 73.50, assicurazione dell'automobile e imposta di circolazione fr. 80.–, “trasporti” fr. 100.–), bensì di fr. 8639.– mensili. Egli si limita tuttavia a contrapporre al calcolo del Pretore un proprio conteggio, senza minimamente

spiegare – se non in relazione al leasing dell'automobile – perché il primo giudice sarebbe caduto in errore (appello, punto 11). Privo di motivazione, in tale misura l'appello va dichiarato d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5). Per quanto riguarda il leasing dell'automobile (fr. 753.– mensili), l'appellante argomenta di essere stato obbligato a contrarlo perché la moglie ha alienato l'unico veicolo della famiglia. Ora, la richiesta potrebbe anche essere giustificata per scopi professionali o per l'esercizio del diritto di visita se il bilancio familiare consentisse quella voce di spesa. In concreto però le risorse coniugali non bastano – come si vedrà – a finanziare il fabbisogno familiare. Tutto quanto l'appellante può vedersi riconoscere è di conseguenza, in simili condizioni, il costo di un abbonamento per spostarsi con i mezzi pubblici. E che a tal fine l'importo di fr. 180.– mensili complessivi inserito dal Pretore nel suo fabbisogno minimo sia insufficiente egli non pretende. Si aggiunga, per quel che attiene al costo dell'alloggio nella villa di \_\_\_\_\_ (fr. 4000.– mensili di interessi ipotecari e fr. 833.– mensili di ammortamento) rivendicato dall'appellante nel fabbisogno minimo senza alcuna motivazione, che fino all'intervenuta realizzazione forzata dell'immobile quegli oneri risultavano a carico di \_\_\_\_\_, non di lui. A un esame di verosimiglianza la spesa di fr. 1100.– mensili complessivi riconosciuta dal Pretore sfugge dunque a censura. 5. Relativamente al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante contesta la somma di fr. 3215.– mensili cui è giunto il Pretore (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 1300.–, spese accessorie fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 260.40, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 73.50, assicurazione dell'automobile e imposta di circolazione fr. 80.–, “trasporti” fr. 100.–), sostenendo che in realtà tale fabbisogno non eccede fr. 2410.– mensili poiché a \_\_\_\_\_ non vanno riconosciuti più di fr. 900.– mensili per l'alloggio né indennità per costi d'automobile. In merito al costo dell'alloggio la valutazione del Pretore risulta addirittura favorevole all'appellante. Nell'importo di fr. 1450.– mensili per la pigione e le spese accessorie, infatti, il primo giudice ha compreso anche la quota che sarebbe dovuta figurare nel fabbisogno in denaro dei figli (e dal quale invece è stata tolta: sentenza impugnata, pag. 6). Tenuto conto che un terzo di fr. 1450.– mensili rientra nel fabbisogno in denaro di G \_\_\_\_\_ e un quarto nel fabbisogno in denaro di F \_\_\_\_\_ (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), alla moglie il Pretore ha riconosciuto così – all'atto pratico – un costo dell'alloggio di fr. 604.15 mensili, ciò che l'appellante non può sicuramente lamentare. Si conviene che nel caso in cui i coniugi si fossero separati solo ai primi di settembre (e non già ai primi di luglio) del 2008 la moglie non avrebbe diritto di vedersi riconoscere una pigione per sé sola prima di allora. Se non che, in tale ipotesi toccherebbe identica sorte anche al marito, nel senso che alle parti andrebbe riconosciuta una pigione unica per l'alloggio comune. Nemmeno l'appellante prospetta tuttavia nulla del genere. Il costo di fr. 1450.– mensili complessivi che il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo di AO 1 dal luglio del 2008 resiste dunque alla critica. Circa la posta di fr. 180.– complessivi riconosciuta dal Pretore a AO 1 per spese d'automobile e “trasporti” (somma identica a quella inserita nel fabbisogno minimo dell'appellante), risulta che al momento in cui il primo giudice ha statuito G \_\_\_\_\_ frequentava la scuola elementare privata \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, dove la madre doveva accompagnarla giornalmente (rapporto 17 settembre 2008 dello psicologo \_\_\_\_\_, nel fascicolo “ascolto minori”, pag. 2; verbale del 26 settembre 2008: interrogatorio formale, risposta n. 7). L'appellante non mette in dubbio la necessità della trasferta né pretende che questa potesse ragionevolmente compiersi con i mezzi pubblici. La

cifra di fr. 180.– mensili non può quindi reputarsi esagerata né configura una disparità di trattamento. Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso. 6. L' appellante assevera che il fabbisogno in denaro di G\_\_\_\_\_ e F\_\_\_\_\_ stabilito dal Pretore (fr. 970.– mensili l'una, fr. 805.– mensili l'altro, in entrambi i casi senza il costo dell'alloggio) è eccessivo, poiché riferito a raccomandazioni (quelle pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per giurisprudenza invalsa: Rep. 1994 pag. 301 consid. 5) calibrate su redditi dei genitori di almeno fr. 7500.– mensili e sul costo della vita nel Canton Zurigo. Nulla è meno vero. Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare, le raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo dal 2000 in poi non sono più commisurate al costo della vita nel solo agglomerato della città di Zurigo, ma al costo medio delle economie domestiche su scala nazionale (RtiD I-2006 pag. 674 consid. 3), circostanza che ha sottolineato di recente anche il Tribunale federale (sentenza 5A\_690/2010 del 21 aprile 2011, consid. 2.3). Oltre a ciò, l'appellante neppure indica quale sarebbe in concreto – a mente sua – il fabbisogno in denaro dei figli. Priva della benché minima indicazione cifrata, la doglianza sfugge già per tale ragione a ulteriore disamina (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1 ). 7. Le altre argomentazioni esposte da AP 1 nell'appello non hanno rilievo ai fini di una protezione dell'unione coniugale . La collaborazione da lui prestata durante l'istruttoria, le difficoltà finanziarie da lui incontrate dopo il licenziamento da parte della Interface \_\_\_\_\_, le iniziative da lui prese per ridurre i debiti, la condotta processuale di AO 1, la quale non avrebbe dato ragguagli sulla sorte di fr. 230 000.– “prelevati dal conto presso la \_\_\_\_\_” né sull'esistenza di altre relazioni bancarie (appello, pag. 10 punto 12) poco o punto sussidiano per l'emanazione di misure protettive dell'unione coniugale e sicuramente non sollevano l'appellante dalle sue responsabilità in materia di contributi alimentari. Tutt'al più confermano che – come ha rilevato il Pretore – l'appellante non è pienamente consapevole dei suoi doveri legati agli obblighi di mantenimento. 8. Da quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare: Reddito del marito fr. 4000.– Reddito della moglie fr. 1000.– fr. 5000.– mensili Fabbisogno minimo del marito fr. 2715.– Fabbisogno minimo della moglie fr. 3215.– Fabbisogno in denaro di G\_\_\_\_\_ fr. 970.– Fabbisogno in denaro di F\_\_\_\_\_ fr. 805.– fr. 7705.– mensili Dandosi ammanco, l'appellante ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2, 133 III 59 consid. 2). Il resto va suddiviso tra moglie e figli in proporzione alle rispettive necessità, la spettanza della prima non essendo prioritaria rispetto alle spettanze dei secondi (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher , Handbuch des Unterhaltsrechts, 2<sup>a</sup> edizione, pag. 553 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto). Tutto ciò con l'esito in appresso: Disponibilità del marito: fr. 4000.– (reddito). /. fr. 2715.– (fabbisogno minimo) = fr. 1285.– mensili Fabbisogno scoperto della moglie: fr. 3215.– (fabbisogno minimo) /. fr. 1000.– (reddito) = fr. 2215.– mensili Somme necessarie a moglie e figli: fr. 2215.– + fr. 970.– (G\_\_\_\_\_ ) + fr. 805.– (Filippo) = fr. 3990.– mensili Contributo alimentare per la moglie: fr. 2215.– x (1285.– : 3990.–) = fr. 715.– mensili (arrotondati) Contributo alimentare per G\_\_\_\_\_ : fr. 970.– x (1285.– : 3990.–) = fr. 310.– mensili (arrotondati) Contributo alimentare per F\_\_\_\_\_ : fr. 805.– x (1285.– : 3990.–) = fr. 260.– mensili (arrotondati). Entro questi

limiti l'appello va accolto e la sentenza impugnata riformata. 9. Nell'appello AP 1 chiedeva anche di revocare il blocco del registro fondiario ordinato dal Pretore in virtù dell'art. 178 CC sulla nota particella n. 613. La questione è nondimeno divenuta senza oggetto con l'avvenuta realizzazione del fondo in pendenza di appello, non potendosi ignorare in questa sede un fatto che rende caduca l'impugnazione (DTF 137 III 616 consid. 3.2.1). Ciò premesso, rimane da valutare ai fini delle spese processuali e delle ripetibili come sarebbe stata verosimilmente decisa la censura se l'appello non risultasse superato dagli eventi (RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7). Ora, nel memoriale l'appellante si doleva di non aver potuto alienare l'immobile a causa del blocco, benché il 10 dicembre 2008 gli fosse pervenuta "una seria proposta di acquisto" (appello, pag. 9 punto 13). Così argomentando, tuttavia, egli non si confrontava nemmeno di scorcio con la motivazione del Pretore, il quale aveva giustificato il provvedimento con la scarsa chiarezza "sull'effettiva situazione delle parti" e "sulla fattiva disponibilità del marito ad assumere le proprie responsabilità circa il mantenimento" (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). A parte ciò, con decreto cautelare del 29 dicembre 2008 (precedente la decisione impugnata) il Pretore aveva già rifiutato lo sblocco del registro fondiario perché la "seria proposta di acquisto" invocata da AP 1 appariva del tutto vaga e indeterminata. Nel memoriale l'interessato non tentava nemmeno di confutare simile motivazione. Ne segue che su questo punto l'appello sarebbe verosimilmente stato respinto in ordine, se non nel merito. 10. Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevoles soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). L'appellante ottiene una cospicua riduzione dei contributi alimentari fissati dal Pretore (da fr. 1825.– a fr. 715.– mensili quello per la moglie, da fr. 800.– a fr. 310.– mensili quello per G \_\_\_\_\_ e da fr. 660.– a fr. 260.– mensili quello per F \_\_\_\_\_), mentre le controversie legate alla disciplina delle relazioni personali (consid. 2) e al blocco del registro fondiario (consid. 9) poco o punto incidono sulle spese giudiziarie. Si giustifica così che AO 1 sopporti tre quinti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere all'appellante, al quale vanno addebitati i due quinti rimanenti della tassa di giustizia e delle spese, un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale decisione non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente agli oneri processuali (suddivisi a metà) e alle ripetibili (compensate) di primo grado, il cui riparto sarebbe rientrato nell'ampia latitudine di apprezzamento che competeva al Pretore in materia di spese e ripetibili – soprattutto nel diritto di famiglia – quand'anche i contributi alimentari fossero stati fissati sin dall'inizio come dispone questa Camera. II. Sull'assistenza giudiziaria davanti al Pretore 11. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente poteva adire entro 15 giorni, fino al 31 dicembre 2010, "l'autorità di seconda istanza" (art. 35 cpv. 4 vLag), ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il rimedio in esame è pertanto ricevibile. 12. Nella decisione impugnata il Pretore ha respinto senza alcuna motivazione la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1. Questi adduce nel ricorso di versare "in una palese disagiata situazione finanziaria", trovandosi escusso per debiti di oltre due milioni di franchi. Fa notare inoltre di conseguire "un reddito particolarmente esiguo" e che le sue ristrettezze sono destinate finanche ad acuirsi nel caso in cui gli fosse imposto di erogare contributi di mantenimento a moglie e figli (memoriale, punto 14). L'argomentazione può essere condivisa per quanto attiene ai redditi, l'interessato non fruendo di alcun margine disponibile oltre il fabbisogno minimo (sopra, consid. 8). L'indigenza cui si riferiva l'art. 3 cpv. 1 vLag non si apprezzava, tuttavia, in funzione dei soli redditi, ma anche della sostanza (cfr. DTF 124 I 2 consid. 2a con richiami, 118 Ia 369). E per sostanza non si intendeva

unicamente il patrimonio a disposizione, ma anche quello che il richiedente poteva procurarsi. Chi era in grado – ad esempio – di accendere importanti mutui senza avere modo di restituirli o era in grado di ottenere consistenti donazioni con la sola finalità di condurre un tenore di vita elevato non poteva contare poi sul beneficio dell'assistenza giudiziaria, salvo rendere verosimile come mai non gli fosse possibile conseguire ulteriore credito per finanziare i costi di causa ( Cocchi / Trezzini , CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 11 ad art. 3 vLag; I CCA, inc. 11.2010.122 del 31 gennaio 2011, consid. 5a). Nel caso in rassegna AP 1 ammette di avere ottenuto “prestiti e donazioni da parte della mia famiglia materna per consentire a me e alla mia famiglia una vita sicuramente superiore alle nostre possibilità” (doc. SS). Nel periodo compreso fra il 13 febbraio 2006 e il 7 marzo 2008 sua madre gli ha versato, in effetti, non meno di fr. 213 200.– (doc. VV). Suo padre gli ha consegnato inoltre, fra il 2004 e il 2008, somme di denaro per altri fr. 72 000.– (fr. 30 000.– circa nel solo 2008). Come mai egli non fosse in grado di ottenere dai genitori, nel 2008, qualche migliaio di franchi supplementare per coprire i costi legali destinati a far valere le sue ragioni in giudizio egli non spiega. Sostiene che in seguito allo “sciagurato agire” di AO 1 suo padre si è ormai “adirato inesorabilmente, al punto da non voler più assolutamente giungere in [suo] aiuto” (memoriale, pag. 6 in fondo), ma non pretende che sua madre – ragguardevole fonte di finanziamento – fosse altrettanto irritata. Dopo il 19 gennaio 2009 (data del memoriale conclusivo), inoltre, il suo patrocinatore non ha più dovuto compiere prestazioni di rilievo e non ha più maturato grandi onorari. Ne segue che, a prescindere dalla totale assenza di motivazione, nel risultato la decisione del Pretore merita conferma. 13. La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 vLag) estranei alla fattispecie. Né si pone problema di ripetibili, una lite sull'assistenza giudiziaria opponendo il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa ( RtiD I-2009 pag. 600 in alto). Del resto, le poche righe dedicate da AO 1 al tema dell'assistenza giudiziaria nel memoriale di osservazioni all'appello (pag. 5 a metà) non giustificherebbe in alcun caso l'assegnazione di indennità per tale titolo. III. Sui rimedi giuridici a livello federale 14 . Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari litigiosa in appello. Il rimedio giuridico contro la decisione in materia di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A\_108/2007 dell' 11 maggio 2007 consid. 1.2). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è così riformato: AP 1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: fr. 715.– per lei medesima, fr. 310.– per la figlia G\_\_\_\_\_ (assegni familiari non compresi) e fr. 260.– per il figlio F\_\_\_\_\_ (assegni familiari non compresi). Nella misura in cui riguarda il dispositivo n. 6 (blocco del registro fondiario), l'appello è dichiarato senza oggetto. Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.– b) spese fr. 50.– fr. 1000 .– da anticipare dall'appellante, sono posti per due quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 500.– per ripetibili ridotte.
3. Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto.
4. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per tale ricorso.
5. Intimazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello II presidente La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.